

SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE CAMPANIA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE PER L'ATTIVAZIONE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 'MEDICINA E CHIRURGIA'

La Regione Campania, di seguito denominata "Regione", codice fiscale, nella persona del Presidente pro-tempore, On Vincenzo De Luca, domiciliato per la carica in Napoli, presso la sede della Presidenza della Regione, Via Santa Lucia 81, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto

L'Università degli Studi di Napoli Parthenope codice fiscale 80018240632, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Antonio Garofalo, domiciliato per la carica in Via Acton n. 38 Napoli, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione con rispettive delibere del _____ e del _____;

Visti:

- la Legge 16 maggio 1974 n. 200 *"Disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti clinici universitari"* e successive modificazioni;
- l'art. 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 in materia di *"Personale delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati"*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 *"Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"* e successive modificazioni;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"* e successive modificazioni;
- il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 *"Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419"*;
- Visto il D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, concernente il "Regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei", come modificato e sostituito dal D.M. n. 270 del 22.10.2004;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2001 *"Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale"* e la sentenza della Corte costituzionale 27 ottobre 2003, n. 329;
- la Legge della Regione Campania Legge Regionale 3 novembre 1994, n. 32 e ss mm ii *"Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502"*;
- il regolamento della Regione Campania *"Disposizioni regolamentari per la disciplina delle aziende ospedaliere – universitarie della regione"* così come richiamata nella Legge Regionale 3 novembre

1994, n. 32;

- l'art 9 della Legge Regionale del 29/12/2022 n. 18 avente ad oggetto "Norme per l'efficientamento delle attività delle Aziende ospedaliere universitarie" è stata disposta la conclusione del periodo di sperimentazione previsto dall'art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 e l'adozione del modello aziendale unico mediante la stipula di appositi Protocolli d'Intesa;
- l'art. 12 dell'intesa della conferenza permanente Stato – Regioni del 3 dicembre 2009 concernente il nuovo patto della salute 2010-2012 e le conseguenti norme legislative, in particolare la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 1. comma 180 della Legge 311/2004, richiamato dal comma 97 dell'art. 2 della L. n. 191/2009, stabilisce che nelle situazioni di squilibrio economico-finanziario la Regione procede ad una ricognizione delle cause dello squilibrio ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore al triennio (piano di rientro);
- la Legge 4 novembre 2005 n.230 *"Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari"*;
- l'art. 2, comma 80 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, con riferimento alla regione sottoposta al piano di rientro;
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento"*, nonché delega al Governo per incentivare la qualità ed efficienza del sistema universitario;
- il Decreto-Legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189.
- La Legge 7 agosto 2015 n.124 *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;
- Il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 171 – *"Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p) della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria"*;
- il Decreto Legislativo n. 49/2012, tra l'altro, prevede *"che le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dal Consiglio di Amministrazione che: a)assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.*

Premesso che:

- la Legge Regionale della Campania _ Legge Regionale 3 novembre 1994, n. 32. definisce i soggetti istituzionali cui è affidata la realizzazione delle finalità e degli obiettivi, secondo le competenze e con le modalità previste dalla stessa ed individua tra le istituzioni che concorrono alle finalità del servizio sanitario regionale le università, ferma restando la loro autonomia, per la parte di loro competenza,

secondo le modalità previste dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni;

- l'art. 6, comma 13, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, *“di concerto con il Ministero della Salute, d'intesa con la Conferenza Permanente Stato Regioni, d'intesa con la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, nonché la Conferenza dei Presidi delle Facoltà/Scuole di Medicina riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di area sanitaria di cui alla direttiva 1005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, predispone lo schema tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le Università e le Regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio Sanitario Nazionale”*;
- con Delibera nr 9 del 13/01/2025 la Giunta Regionale della Campania nell'esprimere parere favorevole all'attivazione di un Corso di Studi in Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, Classe LM-41 presso l'Università degli Studi di Napoli Parthenope ai sensi del Decreto MIUR del 25/10/2019, ha destinato in via programmatica, nell'ambito del Programma di interventi definito dall'Accordo per la Coesione, l'importo fino a un massimo di € 30.171.571,00, a valere sulle risorse del Fondo di Rotazione ex lege n. 183/1987, a titolo di cofinanziamento decennale per l'attivazione del corso di studi in parola, precisando che l'attivazione del cofinanziamento in parola è subordinata all'esito positivo della procedura di modifica dell'Accordo per la Coesione, da concordarsi con il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, demandando al Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo la predisposizione di tutti gli atti propedeutici;
- con il citato provvedimento DGRC 9/2025 la Giunta Regionale ha dato mandato alla Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione e alla Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, ciascuna per quanto di competenza, di predisporre gli atti consequenziali

Considerato che:

- con il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei), e in particolare l'art. 9, co. 1, ai sensi del quale *“i corsi di studio (...) sono istituiti nel rispetto (...) delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario”* come modificato con Decreto Ministeriale del 6 giugno 2023 n.96;
- il Piano Strategico 2022-2028 dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, il cui aggiornamento è stato approvato dagli OO.CC. il 2 ottobre 2024 ha previsto nella linea 4 Didattica: Corsi di Studio innovativi e dinamici, di rivedere e aggiornare l'offerta formativa di Ateneo - Linea di Azione 4.2;
- l'istituzione dei Corsi di Studio è altresì subordinata all'accreditamento degli stessi, che viene disposto con Decreto del Ministero su parere conforme dell'ANVUR, ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, ed in conformità alle novità introdotte dal D.M. n. 1154/2021 *“Decreto Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento Iniziale e Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio”* e, relativamente al Corso di Laurea Magistrale in *“Medicina e Chirurgia”*;
- il Decreto Ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6, richiamato dall'articolo 6 del Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019, n. 989, definisce gli indicatori e i requisiti necessari all'accreditamento dei Corsi di

Studio;

- presso l'Università degli Studi di Napoli Parthenope è attivo il Dipartimento delle Scienze Mediche, Motorie e del Benessere (DiSMMeB) istituito con Decreto Rettorale. n. 839 del 12 ottobre 2023, e che a seguito dall'ampliamento dell'offerta formativa è stato attivato un Corso di Studio Interateneo in "Infermieristica" (abilitante alla professione sanitaria di infermiere - Classe L-SNT/1 Classe delle Lauree in Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica) con l'Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli;
- le linee generali d'indirizzo della programmazione delle università 2024-2026 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati emanati con il D.M. n. 773/2024 prevedono la possibilità di accreditare nuovi Corsi di Laurea Magistrale in 'Medicina e Chirurgia', 'Odontoiatria e Protesi Dentaria' e 'Medicina Veterinaria', da disporre esclusivamente nell'ambito delle competenti strutture didattiche e di ricerca di area medico-sanitaria, con l'acquisizione necessaria del parere favorevole del Presidente della Regione;
- che il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in 'Medicina e Chirurgia' LM41 sarà incardinato nel Dipartimento di Scienze Mediche, Motorie e del Benessere (DiSMMeB) dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope.
- l'attivazione del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in "Medicina e Chirurgia" presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" comporterà complessivamente un impegno finanziario non inferiore a 120 milioni di euro (ristrutturazione complesso ex Arsenale destinato alla sede del DiSMMeB e relative spese di funzionamento, costruzione e allestimento dei laboratori specialistici area medico-sanitaria, aule e uffici, costo del personale docente, costo del personale tecnico amministrativo) oltre i costi di personale a regime a cui l'Ateneo farà fronte con risorse proprie anche provenienti dal turn over.
- la competente struttura didattica di area medico-sanitaria cui afferirà il Corso dovrà essere costituita da un numero di professori e ricercatori universitari non inferiore alle numerosità minime previste dall'articolo 2, comma 2, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 40, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni inter-ateneo finalizzate al rispetto dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 7 gennaio 2019, n.6;

Ribadita come fondamentale per il perseguimento degli obiettivi succitati la piena integrazione delle azioni della Regione e dell'Università:

- per la costruzione delle capacità dei professionisti della salute che devono essere dotati di competenze multidisciplinari e di capacità di collaborazione intersettoriale, al fine di affrontare le sfide del cambiamento continuo e della globalizzazione, foriera di opportunità ma anche di nuove emergenze;
- per l'implementazione di un sistema organico e innovativo di governo della ricerca sanitaria che riesca a: coniugare ricerca e attività assistenziale in ragione delle profonde implicazioni di carattere etico, scientifico e organizzativo; mettere a sistema le azioni degli attori della ricerca e dell'innovazione regionale che operano nell'ambito della salute, con l'obiettivo di rafforzare le eccellenze territoriali, produrre sinergie ed economie organizzative, strutturali e professionali, che consentano di conseguire i migliori risultati in merito alla capacità di utilizzare le nuove conoscenze generate nel sistema della ricerca pubblica in maniera tale da soddisfare i bisogni del cittadino; integrare il sistema della ricerca con le linee di sviluppo delle imprese che operano nei settori del farmaceutico e del biomedicale; coordinare le linee di ricerca affini in ambito regionale e costruire cluster di ricerca e sviluppo inseriti in network di eccellenza per la competizione globale e l'attrazione

- di finanziamenti europei;
- per la promozione di nuovi modelli organizzativi che valorizzino le competenze dei professionisti che operano a vario titolo nel sistema sanitario regionale, per rispondere in maniera efficace ai bisogni di salute e di sostenibilità, come sopra intese.

TANTO PREMESSO

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Principi generali

1. Regione ed Università Parthenope (di seguito "Università"), allo scopo di attuare una fattiva collaborazione nel rispetto delle loro autonomie e delle specifiche finalità istituzionali, stabiliscono di sviluppare nel campo delle attività assistenziali, della formazione e ricerca sanitarie, i reciproci rapporti e sinergie, condividendo i seguenti principi sinteticamente elencati:
 - *Governance* integrata e partecipata del sistema;
 - Autonomia dell'Università nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
 - Autonomia della Regione nella determinazione dei principi generali organizzativi della sanità;
 - Inscindibilità delle funzioni di didattica, ricerca e assistenza;
 - Comunicazione e trasparenza;
 - Legalità;
 - Sostenibilità.
2. Regione ed Università si impegnano altresì a:
 - Rafforzare i processi di collaborazione ed integrazione tra Università e Sistema Sanitario Regionale (S.S.R.), sviluppando metodi e strumenti di collaborazione tra il sistema sanitario ed il sistema formativo finalizzati a perseguire, in modo congiunto, obiettivi di qualità, efficienza e competitività rispetto alle esigenze assistenziali, alla formazione del personale medico e sanitario ed al potenziamento della ricerca biomedica e clinica;
 - Assicurare in modo efficace, nel quadro della programmazione sanitaria regionale, alla quale l'Università è chiamata a contribuire per quanto di competenza, lo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alle finalità di didattica e di ricerca;
 - Assicurare l'inscindibilità e la coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca;
 - Potenziare la ricerca di eccellenza in campo biomedico e sanitario e promuovere l'innovazione organizzativa e tecnologica nell'ambito del S.S.R.;
 - Garantire l'impegno alla reciproca informazione in ordine alle determinazioni che abbiano influenza sull'esercizio integrato delle attività di competenza;
 - Assicurare i processi formativi sulla base del fabbisogno di personale sanitario in relazione ai modelli organizzativi dei servizi;

Art.2 – Oggetto e finalità

1. La Regione si impegna a cofinanziare per 30.171.571,00 € di euro l'istituzione del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia LM-41 che sarà attivato presso dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope nel quadro dell'offerta formativa nel settore in ambito regionale e della sua interazione con l'assistenza sanitaria.
2. L'Università prevede l'assunzione di docenti e personale tecnico amministrativo nel rispetto dei requisiti organizzativi del Corso di Studi. L'organizzazione del Corso di Studi, a regime, prevede:

- n. 7 professori di I fascia
- n. 7 professori di II fascia
- n. 7 Ricercatori Tenure Track (RTT)
- n. 1 unità di personale tecnico amministrativo (Area Funzionari, D)
- n. 2 unità di personale tecnico amministrativo (Area Collaboratori, C)
- n. 2 unità di personale tecnico amministrativo (Area Operatori, B)

3. L'impegno annuo (a regime e senza considerare incrementi per inflazione) è stimato in euro.-2 mln c.ca

	P.O.	Costo annuo / unità	unità	Costo annuo totale	Costo quindicennale
Prof. I Fascia	1	116.290,01 €	7	814.030,07 €	12.210.451 €
Prof. II Fascia	0,70	81.400,00 €	6	488.400 €	7.326.000 €
RTT	0,70	81.400,00 €	7	569.800 €	8.547.000 €
PTA - area D	0,30	34.800,00 €	1	34.800 €	522.000 €
PTA - area C	0,25	29.000,00 €	2	58.000 €	870.000 €
PTA - area B	0,20	23.204,00 €	2	46.408 €	696.120 €
			25	2.011.438,07 €	30.171.571 €

4. L'Università prevede l'assunzione di docenti e personale tecnico amministrativo nel rispetto dei requisiti organizzativi del Corso di Studi. In particolare, è prevista l'assunzione di non meno di n. 3 docenti per anno (a far data dal 1° - a.a. 25-26), per raggiungere il pieno organico al 6° anno (a.a. 30-31).
5. L'Università potrà rendicontare, oltre ai costi del personale anche altri costi, come da quadro economico che andrà riportato nel Decreto dirigenziale di ammissione a finanziamento che Regione Campania provvederà ad emettere a favore dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, in attuazione della DGR 9/2025.
In particolare, le spese quietanzate dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope potranno essere rendicontate secondo il cronoprogramma allegato al succitato Decreto Dirigenziale di ammissione a finanziamento.
6. La Regione si impegna a sottoscrivere un piano decennale con scadenza 31.12.2035, che assicurerà un finanziamento che copra il costo almeno quindicennale di posti di professori di ruolo e ricercatori, oltre che di personale tecnico amministrativo e che includa il piano economico finanziario di cui al precedente punto e suoi eventuali aggiornamenti, per il sostegno delle attività dell'Ateneo del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 'Medicina e Chirurgia' Classe LM-41.
7. L'Università ha acquisito dall'AO Ospedali dei Colli, con nota prot 874/2025 del 10/01/2025 la disponibilità per le attività clinico- assistenziali, di tirocinio, laboratoriali e di ricerca previste nell'ambito del percorso formativo a partire dall'anno accademico 2025/2026., che sarà disciplinata con apposito atto di collaborazione
8. La Regione e l'Università individuano eventuali ulteriori strutture necessarie allo svolgimento delle attività cliniche necessarie all'istituzione del corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, disciplinandone modalità e termini attraverso la sottoscrizione, ai sensi del decreto legislativo n. 517 del 1999, di specifico protocollo fra le parti, nel caso in cui non vi siano presso l'AO Ospedali dei Colli
9. La Regione si impegna a valutare, integrare ed eventualmente sostenere finanziariamente il piano degli investimenti delle infrastrutture laboratoriali e relative attrezzature elaborato dall'Università ai fini della piena attuazione del presente accordo.

Art. 3- Sedi della collaborazione tra Università e Servizio Sanitario Regionale

1. Nelle more della eventuale istituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria e previo parere dei Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze) la collaborazione tra Università e Servizio Sanitario Regionale si realizza nell'ambito dell'AO Ospedali dei Colli e delle eventuali ulteriori strutture sanitarie pubbliche individuate
2. Il Servizio Sanitario Regionale concorre alla realizzazione dei fini formativi del Corso di Studio in 'Medicina e Chirurgia, LM-41' con strutture sanitarie pubbliche individuate, da inserire nella rete formativa ai fini della formazione del corso di laurea in medicina e chirurgia, nell'ambito:
 - a) di strutture e Presidi ospedalieri delle ASL;
 - b) di strutture assistenziali del territorio;
 - c) di strutture private accreditate, che possono essere individuate come sedi di attività formative solo nel caso in cui non siano disponibili le strutture pubbliche indicate ai precedenti punti, in ogni caso nei limiti del rapporto contrattuale con esse vigenti e senza oneri aggiuntivi i per il Servizio Sanitario Regionale e per l'Università.
3. Ogni eventuale ed ulteriore struttura pubblica o privata accreditata dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Regione.
4. Regione ed Università, qualora nell' AO Ospedali dei Colli non siano disponibili specifiche strutture essenziali per l'attività didattica e la ricerca, concordano ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 517/99, l'eventuale utilizzo di altre strutture pubbliche o strutture private accreditate presenti sul territorio regionale, secondo le modalità di seguito indicate:
 - a) l'Università, sulla base del numero programmato degli iscritti al primo anno del Corso di Laurea in 'Medicina e Chirurgia',—a seguito dell'interlocazione con il DG dell'AO Ospedali dei Colli — rilevata l'assenza nell'ambito della stessa di una o più discipline essenziali ai fini dello svolgimento dell'attività di didattica e di ricerca ovvero l'inadeguatezza o l'insufficienza dei relativi spazi, tecnologie e/o servizi, concorda con la Regione—in sede di Commissione Paritetica, previa condivisione con il DG dell'Azienda interessata l'utilizzo di altre strutture pubbliche del Servizio Sanitario Regionale, ove disponibili, oppure l'utilizzo di strutture private accreditate
 - b) espletata la procedura di cui innanzi, l'individuazione della struttura pubblica o privata da utilizzare e le modalità di tale utilizzo sono formalizzate con apposito atto bilaterale stipulato fra Università e legale rappresentante dell'Azienda Sanitaria ovvero della struttura privata di riferimento, sulla base di quanto concordato in sede di Commissione Paritetica Regione-Università.

Art. 4 – Attività di assistenza

1. La Regione e l'Università, nel rispetto delle reciproche autonomie e proprie finalità istituzionali, convengono che il Dipartimento di Area Medica dell'Università Parthenope concorre al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale attraverso le attività assistenziali svolte per il Servizio Sanitario Regionale in connessione con le esigenze di didattica e di ricerca del Dipartimento di Area Medica dell'Università Parthenope e dei suoi Corsi di Studio.
2. L'integrazione delle attività di assistenza, didattica e ricerca è assunta come alto obiettivo professionale, comune alla componente universitaria ed a quella ospedaliera del Sistema Sanitario Regionale.
3. La Regione e l'Università, ai fini del miglioramento della qualità assistenziale e del contenimento della mobilità sanitaria passiva, promuovono:
 - a) la mappatura dei centri di eccellenza regionali, con indicazione delle professionalità ivi operanti

- nonché delle prestazioni erogate;
- b) lo sviluppo di modelli organizzativi innovativi, quali dipartimenti interaziendali, reti nodali e unità assistenziali dipartimentali a diversa intensità di cura, che siano in grado di promuovere attività assistenziali di elevata complessità nell'ambito di settori strategici (rete trapiantologica, emergenza-urgenza, medicina di precisione, malattie rare, malattie cronico-degenerative e oncologiche ad alto impatto sociale, ecc.). Lo sviluppo dei modelli organizzativi innovativi di cui innanzi può realizzarsi anche attraverso la federazione tra Università campane di cui all'art. 3 della L. n. 240/2010, che può essere di livello generale ovvero circoscritta a specifici settori di attività o a specifiche strutture.

Art. 5– Attività di didattica

1. L'integrazione tra le attività assistenziali, formative e di ricerca si realizza nell'ambito dei Corsi di Studio universitari previsti dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifica del precedente Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 - "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", nonché dei Corsi delle professioni sanitarie previsti dal successivo D.M. 19 febbraio 2009.
2. La programmazione e l'organizzazione dell'attività didattica devono basarsi sull'utilizzo di tutte le competenze in materia di diagnosi e cura delle principali patologie. In particolare, oltre ai docenti universitari preposti, il personale del Servizio Sanitario Regionale (dirigenti medici, coordinatori e personale del comparto in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente) partecipa all'attività didattica con incarichi di insegnamento, tutoraggio e altre attività formative, in funzione dell'organizzazione della didattica prevista dal Dipartimento di Area Medica dell'Università Parthenope e compatibilmente con le esigenze relative all'esercizio delle funzioni assistenziali.
3. La Regione e l'Università – in un'ottica di miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti e comunque ferma restando la disponibilità di risorse e la garanzia dell'equilibrio economico di bilancio – si impegnano a sostenere collaborazioni con Università e strutture sanitarie italiane ed estere, al fine di favorire la mobilità di studenti e docenti e l'accrescimento delle relative esperienze e competenze, anche attraverso un'articolazione di specifici moduli didattici in sedi ubicate al di fuori del territorio regionale.
4. Regione ed Università assumono altresì l'impegno, anche alla luce degli accordi già stipulati con il Ministero della Difesa, a valorizzare l'apporto delle strutture formative e sanitarie militari operanti sul territorio regionale, ferma restando la disponibilità di risorse e la garanzia dell'equilibrio economico di bilancio.

Art. 6- Attività di ricerca

1. Regione e Università considerano quale interesse comune lo sviluppo della ricerca biomedica, clinica e sanitaria. A tale scopo, la Regione e l'Università, nel rispetto delle reciproche autonomie, definiscono programmi di ricerca competitivi, finalizzati allo sviluppo di innovazioni scientifiche, di nuove modalità gestionali, anche sperimentali, e di nuovi modelli organizzativi e formativi. Tali programmi perseguono:
 - a) lo sviluppo di procedure diagnostiche e terapeutiche innovative fondate sulla ricerca di base;
 - b) il rapido trasferimento applicativo delle acquisizioni sperimentali sviluppate dalla ricerca traslazionale;
 - c) la sperimentazione continua di tecnologie e modelli diagnostico-terapeutici volti a migliorare costantemente il rapporto costo/beneficio dell'assistenza.
2. L'Università mette a disposizione le proprie competenze per l'offerta e la valutazione dei programmi di ricerca promossi dalla Regione.
3. La Regione e l'Università concorrono a incentivare una sempre maggiore partecipazione dei dirigenti medici del S.S.R. dipendenti dell'Azienda Ospitante e nel caso di ulteriori necessità delle Aziende Sanitarie della Campania alle attività di didattica nonché a quelle di ricerca clinica e sanitaria.
4. L'Università può realizzare, ai sensi dell'art. 1, co. 12 della L. n. 230/2005 e dell'ulteriore vigente

normativa ed in aggiunta alla fattispecie di cui all'art. 4, comma 9 del presente Protocollo, specifici programmi di ricerca – sulla base di convenzioni con imprese, fondazioni o altri soggetti pubblici o privati – che prevedano anche l'istituzione temporanea di posti di professore universitario, per periodi non superiori a 6 anni e con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, fermo restando il rispetto delle disponibilità economiche aziendali e del relativo equilibrio di bilancio nel caso di convenzioni con Aziende ed Enti del S.S.R. Alla scadenza delle predette convenzioni nessun onere derivante dall'istituzione di posti aggiuntivi di professore universitario è posto a carico del bilancio degli Atenei, né tantomeno il conferimento degli incarichi di cui al presente comma può dar luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

5. Eventuali brevetti, spin- off e prodotti simili della proprietà intellettuale derivanti da attività/ricerche promosse o finanziate dall'Azienda Ospitante SL di riferimento saranno gestiti, fatte salve le normative vigenti e i diritti dei singoli, con le modalità indicate in specifica intesa fra Azienda ed Università.
6. La Regione e l'Università assumono reciproco impegno a valorizzare le attività di ricerca e sviluppo in stretta connessione con le attività di didattica ed assistenza, anche attraverso il potenziamento di infrastrutture tecnologiche ed informative di sostegno alla ricerca ed ai processi di innovazione clinico-organizzativa.
7. Per quanto attiene alle sperimentazioni cliniche condotte nell'Azienda Ospitante di riferimento, si rinvia a specifica regolamentazione, da emanarsi d'intesa fra l'Università e la stessa ASL che disciplini fra l'altro le modalità di riscossione e di ripartizione dei proventi relativi in proporzione all'attività effettuata.
8. L'Università garantisce che le attività svolte in adempimento di contratti e convenzioni di ricerca di cui all'art. 66 del D.P.R. 382 dell'11 luglio 1980 siano effettuate senza pregiudizio dei livelli qualitativi e quantitativi dell'attività assistenziale. I relativi proventi sono riscossi e gestiti direttamente dall'Università e dai dipartimenti universitari, secondo lo Statuto e i Regolamenti universitari, con rimborso all'ASL di riferimento di tutti gli eventuali oneri sostenuti in relazione alla erogazione della prestazione. In analogia a quanto previsto per il personale universitario, al personale dipendente dal S.S.R. saranno erogati gli eventuali proventi spettanti in ragione della partecipazione alla ricerca.
9. La Regione e l'Università – in un'ottica di miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti e comunque ferma restando la disponibilità di risorse e la garanzia dell'equilibrio economico di bilancio – si impegnano a sostenere collaborazioni con altre Università e strutture sanitarie italiane ed estere, al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica, clinica e sanitaria e l'inserimento della stessa in circuiti internazionali, anche attraverso la partecipazione a progetti di ricerca che coinvolgano sedi ubicate al di fuori del territorio regionale.

Art.7 Organizzazione didattica e assistenziale.

Con successivi ed appositi accordi saranno definite le norme in merito a:

- Strutture assistenziali funzionali alle esigenze di didattica e ricerca;
- Personale;
- Gestione economico-finanziaria e patrimoniale.

Articolo 8 – Durata

1. Il presente Protocollo ha durata di anni 10 (dieci), comunque prorogabili per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di stipula del nuovo protocollo.
2. Eventuali integrazioni o modifiche al presente Protocollo, ivi compresi i relativi allegati, potranno essere apportate prima della naturale scadenza per esigenze connesse alla revisione della programmazione regionale ovvero della programmazione didattica e di ricerca del Dipartimento di Area Medica dell'Università Parthenope, oltre che per il necessario adeguamento a disposizioni normative

soppravvenute. Le integrazioni o modifiche saranno adottate dalle parti con le stesse modalità richieste per la stipula del presente Protocollo.

Articolo 9 – Norme transitorie e finali

1. Gli interventi normativi in materia, successivi alla sottoscrizione del presente Protocollo, si intendono integralmente attuati, senza alcun atto formale di recepimento.
2. L'attuazione del presente Protocollo d'Intesa non determina maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale e può subire modifiche a seguito di indicazioni e parere da parte dei Ministeri affiancanti.
3. Il Protocollo d'Intesa potrà essere modificato, a seguito di parere dei Ministeri affiancanti, anche a seguito di sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL RETTORE

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE